

# **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

*(Art. 1 commi 611 e seguenti Legge 190/2014)*

## I - PREMESSA

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene, comunque, doveroso sottoporre il predetto piano all'attenzione del Consiglio comunale in virtù della competenza che l'art. 42, comma 2 lettera 2) TUEL attribuisce a tale organo in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

**La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.**

**E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.**

**L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

## **II - LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE**

Il comune di Baressa partecipa al capitale delle seguenti società:

### **G.A.L. "MARMILLA"**

**- Società Consortile a responsabilità Limitata –  
P.IVA 01129830954 – Reg. Imprese di Oristano n. 132732**

Il gruppo di azione locale "Marmilla e Alta Marmilla", denominato GAL MARMILLA è una società consortile a responsabilità limitata che persegue l'obiettivo generale di "Rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo" attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

Il Gal Marmilla si forma attraverso un processo pubblico con la partecipazione dei principali soggetti istituzionali locali, delle imprese locali, delle associazioni di categoria, di singoli cittadini. Il processo di costituzione si è concluso con la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenuto ad Ales il 9 Luglio 2009.

Il Comune di Baressa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/05/2009, ha aderito alla Società Consortile. Contestualmente è stata sottoscritta la quota di capitale sociale, quantificata in € 3.000,00.

Il Capitale Sociale della Società è pari a € 185.800,00, per cui – in percentuale – la quota sottoscritta dall'Ente è pari all'1,6146%.

L'adesione alla Società trova motivazione nel fatto che per la partecipazione a suo tempo ai Programmi Comunitari di sviluppo rurale 2007/2013 era indispensabile che i soggetti interessati si costituissero in GAL. Inoltre, il Comune di Baressa, per i parametri socio – economici sotto soglia comunitaria, aveva i requisiti per ottenere finanziamenti sia per progetti presentati da privati residenti, sia dall'Ente stesso.

Le spese per tale partecipazione sono rappresentate esclusivamente da quelle relative alla sottoscrizione del capitale sociale.

**Considerato che l'azione del GAL Marmilla è finalizzata alla valorizzazione del paesaggio rurale, accrescimento del tessuto imprenditoriale, potenziamento del settore turistico, valorizzazione del capitale identitario, ad oggi** permangono le motivazioni che hanno portato l'Ente alla partecipazione alla predetta società consortile.

Si ritiene, pertanto, di dover confermare la partecipazione a tale società consortile poiché la stessa svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Baressa.

**ABBANO S.p.A.**

**GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO SARDEGNA**

**P.IVA 02934390929**

La partecipazione del Comune a Abbano S.p.A. ha la sua origine nell'anno 2004. Al fine di una visione completa è opportuno fornire un quadro generale degli avvenimenti che hanno portato alla stessa partecipazione:

- Con Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

- La stessa legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (Ato), di un unico gestore, di un'unica tariffa. Ai comuni e alle province della Sardegna, riuniti in consorzio **obbligatorio**, denominato Autorità d'Ambito, è attribuito il compito per l'attuazione della riforma e la funzione di regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile. Con l'affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato avviato il processo di integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico. La fusione di queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna. La società Abbanoa è subentrata così nell'attività svolta dai precedenti gestori e nei contratti di fornitura ai clienti.

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2004 venne decisa la adesione al capitale sociale di ESAF S.p.A. e la conseguente sottoscrizione di n. 64 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

- Il 22 Dicembre 2005 l' ESAF SpA è stata incorporata per fusione in ABBANOVA Spa, nuovo ente gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.

L'acquisto delle 64 azioni ha consentito al Comune di detenere una quota di partecipazione pari a 0,05323793% del Capitale Sociale.

Le spese per tale partecipazione sono rappresentate esclusivamente da quelle relative alla sottoscrizione del capitale sociale

Attualmente permangono le motivazioni che hanno portato l'Ente al mantenimento della partecipazione posseduta in quanto trattasi di partecipazione finalizzata a garantire un servizio di

interesse generale, qual è il servizio idrico, sicuramente necessario per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

\*\*\*\*\*

Per ragioni di completezza espositiva si ritiene opportuno evidenziare che il Comune fa parte dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla che, essendo forma associativa tra enti locali ai sensi dell'art. 32 TUEL, esula dal campo di operatività dell'art. 1, comma 611 e ss, L. 140/2014.

Il Comune partecipa, inoltre, con una quota di partecipazione di euro 1.076,82, pari allo 0,041291075% del capitale sociale, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (ATO), ora Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.

Trattandosi di consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997, costituito in applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, anche questa partecipazione del Comune esula dall'ambito di operatività dell'art. 1, comma 611 ss L. 190/2014.

### **III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

#### **1. G.A.L. "MARMILLA" - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione alla Società in quanto, come detto sopra, svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.**

#### **2. ABBANOIA S.P.A. - GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO SARDEGNA**

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione alla Società in quanto finalizzata a garantire un servizio di interesse generale, qual è il servizio idrico, sicuramente necessario per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto e dello stesso comma 611 che indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*, ossia:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni,

appare evidente come per il comune di Baressa non sia allo stato ravvisabile un'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, sia per il numero di società interessate, sia per l'entità irrisoria delle quote di partecipazione detenute, sia soprattutto per la tipologia di attività e servizi erogati dalle predette società partecipate.

Infatti, la partecipazione ad Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato, appare indispensabile per garantire un servizio essenziale, così come parimenti importante risulta essere la partecipazione al GAL Marmilla, la cui eventuale dismissione avrebbe certamente ripercussioni negative in termini di investimenti e sviluppo del territorio.